

Caso Pratico

- Tizio nel corso dell'anno 2016 si è reso responsabile della violazione ex art. 186, comma 2 e 2 bis, Cds.
- In relazione al procedimento penale che ne è scaturito, il predetto nell'anno 2018 ha chiesto e ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova per la durata di anni 1. L'udienza per la dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova veniva fissata dal giudice nel mese di gennaio dell'anno 2020.
- Nell'anno 2018 il predetto Tizio commette una nuova violazione dell'art. 186, comma 2, Cds, e questa volta chiede di patteggiare la pena nel corso delle indagini preliminari.
- Nel 2019 il GIP, accogliendo l'istanza di patteggiamento, pronuncia sentenza e applica all'imputato la pena accessoria della revoca della patente di guida, ritenendo sussistente la recidiva nel biennio.
- Dica il candidato se nel caso di specie sussistevano i presupposti per l'applicazione della cd. «recidiva stradale» e se il giudice, ai fini della applicazione della recidiva, avrebbe potuto tenere conto del reato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.

Caso Pratico

- **PROSCIoglimento per esito positivo della messa alla prova. Richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.**
- Tizio nell'anno 2018 viene citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., per aver omesso di versare dall'anno 2012 l'assegno di mantenimento all'ex moglie e al figlio minore, facendo così mancare ai predetti i mezzi di sussistenza.
- Prima della data fissata per l'udienza dibattimentale i difensori di Tizio, muniti di procura speciale, avanzano istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli articoli 168 bis e ss. c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.
- Questi ultimi allegano all'istanza summenzionata la prova che Tizio dal 2017 corrisponde integralmente l'assegno di mantenimento al figlio minore e all'ex coniuge nonché la somma di € 300,00 mensili a titolo di arretrati per le somme non versate dal 2012 al 2017; allegano, inoltre, la certificazione comprovante le attuali condizioni di reddito di Tizio nonché la prova delle spese sostenute da Tizio per l'affitto della casa.
- Nel corso della prima udienza dibattimentale le persone offese, a mezzo di difensore munito di procuratore speciale, si costituiscono parte civile, opponendosi all'istanza formulata dall'imputato. Sostengono che, essendo creditori nei confronti dell'imputato di ulteriori € 30.000,00, le condotte risarcitorie già in atto non siano idonee a consentire l'ammissione del predetto al procedimento speciale.
- Il giudice, preso atto dalla situazione, decide di condizionare l'ammissione alla messa alla prova all'ulteriore versamento di una somma di € 10.000,00 a favore delle parti civili e rinvia l'udienza.
- All'udienza di rinvio, preso atto dell'adempimento da parte dell'imputato della condizione imposta, il giudice incarica l'UEPE della predisposizione del programma di trattamento e, successivamente, ammette Tizio alla M.A.P.
- All'udienza fissata per valutare l'esito positivo della messa alla prova e dichiarare estinto il reato, la parti civili chiedono la condanna dell'imputato all'ulteriore risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di difesa, depositando conclusioni scritte e nota spese.
- Dica il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, se la richiesta delle parti civili possa ritenersi rituale e motivi le ragioni.